



## DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

### N. 1 del 01/02/2019

- Vista la Disposizione del Conservatore n. 1 dell'8 maggio 2013, avente ad oggetto la disciplina delle imprese plurilocalizzate e di quelle aventi il medesimo legale rappresentante, esercenti attività di mediatore e di agente e rappresentante di commercio;
- letta la circolare n. 3597-C del 27/1/2006 - che, seppur riguardante il facchinaggio, ha assunto valenza anche per le altre attività regolamentate - con la quale è stata preclusa la possibilità ad uno stesso soggetto di essere nominato alla gestione tecnica per conto di più imprese, tenuto conto delle caratteristiche di stabilità e continuità che connotano il rapporto del preposto con l'impresa;
- ritenuto - atteso che tale orientamento si è andato consolidando come risulta dai più recenti pareri rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico - di dovere aggiornare la disposizione di cui sopra, procedendo, contestualmente, alla disciplina delle suddette fattispecie anche nelle ipotesi di esercizio delle attività di spedizioniere, pulizie e autoriparatore, secondo quanto di seguito stabilito:

#### **Attività di agente di commercio, mediatore, spedizioniere**

- visti i DD.MM. 26/10/2011, relativi alle "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio, mediatore, spedizioniere";
- letto, in particolare, l'art. 4 dei citati decreti, in virtù del quale, sostanzialmente, presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento delle attività di agente e rappresentante di commercio, mediatore e spedizioniere;
- riscontrato che il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta a numerosi quesiti posti in relazione alle attività di agente e rappresentante di commercio, mediatore e spedizioniere, richiamando l'art. 4 del D.M. 26/10/2011, la lettera circolare indirizzata alle Camere di Commercio (prot. n. 85869 dell'1.10.2009) e la nota n. 21295/2014, al fine di garantire un'omogeneità dei comportamenti sul territorio nazionale, si è più volte espresso sull'ipotesi dell'unicità dei preposti che abilitano allo svolgimento dell'attività, nel senso che la nomina debba intendersi esclusiva, cioè riguardante un soggetto diverso per ogni singola sede/unità locale dell'impresa, ovvero per ogni distinta impresa;

#### **Attività di autoriparatore**

- vista la Legge del 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione", come modificata dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 224 "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione";
- letta la circolare 3286/C del 19 giugno 1992, laddove viene richiamato - per la figura del preposto alla gestione tecnica di un'impresa di autoriparazione - il principio dell'univocità del rapporto: "Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge (122/92), si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa...";
- letto, inoltre, il parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla CCIAA di Napoli, prot. n. 275655 del 17/12/2015, che, nel richiamare, tra le altre, la circ. n. 3286/c del 19/06/1992, relativamente all'attività di autoriparazione conferma che il preposto alla gestione tecnica presso un'impresa di autoriparazione debba svolgere l'attività in forma esclusiva, ai fini dello svolgimento della funzione di controllo sul corretto esercizio dell'attività di autoriparazione, che costituisce l'essenza stessa ed il motivo ultimo dell'attività del preposto alla gestione tecnica, con preclusione, pertanto, della possibilità che la stessa persona possa assumere l'incarico di preposto alla gestione tecnica per conto di più imprese o di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa;

#### **Attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione**

- vista la legge n. 82/1994 "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di derattizzazione e sanificazione";

- letto il parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla CCIAA di Napoli, prot. n. 275655 del 17/12/2015 che interviene anche in merito all'esercizio dell'attività di pulizia (limitatamente alla disinfestazione, derattizzazione e sanificazione), rappresentando che la normativa non si discosta da quella dell'attività di autoriparazione se non per il fatto che non è prevista la nomina del responsabile tecnico per ciascuna unità locale, richiamando, nel caso di specie, la citata circolare n. 3597-C del 27/1/2006 e chiarendo che, sebbene le norme di riferimento non prevedano espressamente o implicitamente alcuna forma di limitazione o incompatibilità con lo svolgimento di altre attività, sarebbe opportuno, proprio per le responsabilità che risultano in capo al responsabile tecnico dell'impresa di pulizia, escludere o, comunque, limitare ogni possibile svolgimento di altra attività continuativa parallela, anche se esercitata in altro settore produttivo;
- ritenuto, dunque, che, in tutte le citate fattispecie, sia necessario procedere alla nomina di un preposto/responsabile tecnico per ciascuna sede legale/unità locale ove viene svolta l'attività;

## **DISPONE**

### ***relativamente alle attività di agente di commercio, mediatore, spedizioniere***

- che uno stesso soggetto possa rivestire la carica di legale rappresentante di più società e/o essere titolare di un'impresa individuale esercente l'attività di *agente di commercio o mediatore o spedizioniere*, ma possa svolgere l'attività in qualità di preposto, esclusivamente per la sede legale o per una unità locale. Nell'ipotesi in cui l'attività fosse svolta sia presso la sede che presso una o più unità locali, sarà necessario procedere alla nomina di tanti preposti (diversi) quanti sono i luoghi di svolgimento dell'attività; nell'ipotesi in cui il medesimo soggetto fosse titolare/legale rappresentante di più imprese potrà ricoprire la carica di preposto solo per una di esse o per una unità locale e dovrà procedere alla nomina di uno o più preposti (diversi) per l'attività svolta dall'ulteriore impresa della quale ha la titolarità/legale rappresentanza;

### ***relativamente all'attività di autoriparatore***

- che il preposto alla gestione tecnica possa rivestire tale carica esclusivamente per l'attività svolta presso la sede legale o una unità locale, non possa ricoprire la medesima carica per altre imprese e non possa rivestire la carica di titolare/legale rappresentante di altra impresa. Nell'ipotesi in cui l'attività fosse svolta sia presso la sede che presso una o più unità locali, sarà necessario procedere alla nomina di tanti preposti (diversi) quanti sono i luoghi di svolgimento dell'attività;

### ***relativamente all'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione***

- che il responsabile tecnico esterno, analogamente a quanto avviene nelle ipotesi di cui al DM 37/08 per le attività di impiantistica, non possa ricoprire la carica di responsabile tecnico esterno per altre imprese, non possa ricoprire la carica di legale rappresentante di altre società o essere titolare di altra impresa o svolgere qualsivoglia altra attività continuativa.

*Il Conservatore  
Dr. Luigi Rao*